

Roma, 30 luglio 2021

Prot. n. 2917/2021/F/mgt

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI  
ed il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC – Via e-mail

**Oggetto: Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 - Obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie - Sospensione dal diritto di svolgere prestazioni professionali - Adempimenti degli Ordini provinciali - Chiarimenti**

Gentili Presidenti,

facendo seguito allo scambio di comunicazioni registratosi in argomento [vedi nota dello scorso 2 aprile 2021 (Prot. n. 1378/2021/F/mgt) nonché nota del 5 luglio u.s. (Prot. n. 2597/2021/F/mgt)] è stata valutata l'opportunità di fornire ulteriori indicazioni in relazione all'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie ed ai conseguenti provvedimenti obbligatori previsti in capo ai Consigli Direttivi degli Ordini provinciali.

Con riferimento alle richieste di precisazioni pervenute circa la 'tempistica' da rispettare, si commenta che l'art. 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 21, n. 76, non indica termini (né perentori né ordinatori) per l'assunzione della delibera di sospensione, ma indica (al comma 7) che l'Ordine professionale la comunica 'immediatamente' potendosi così dedurre che deve procedersi velocemente/tempestivamente, come del resto necessita la ratio di una misura adottata per contrastare e prevenire l'infezione da SARS-CoV-2.

A questo proposito la Federazione è a conoscenza che alcune ASL del territorio nazionale si stiano confrontando con i rappresentanti ordinistici in relazione agli adempimenti previsti dal DL n. 44 del 1° aprile 2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021) e che, al fine di respingere le riserve espresse di poter adottare provvedimenti

aventi carattere di urgenza – come quelli in commento – in considerazione della prossimità del periodo feriale, stiano suggerendo l'adozione di 'delibere presidenziali d'urgenza' da ratificarsi a cura del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

È questa una procedura alla quale è opportuno ricorrere solo in casi eccezionali, quando ricorrano motivi di indifferibile e comprovata necessità e urgenza, e solo se disciplinata in un Regolamento interno dell'Ordine: la Federazione però non ne ravvede la necessità, visto che è possibile provvedere agli adempimenti istituzionali e amministrativi con regolarità e continuità, riunendo i Consigli Direttivi con cadenza periodica e ravvicinata anche attraverso la modalità telematica.

Con l'occasione appare utile inoltre riflettere sulla circostanza che l'Ordine si trova nei confronti dell'accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto ad un provvedimento adottato da altro soggetto giuridico ed al quale deve necessariamente dar seguito: è l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale a determinare per legge la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni professionali che deve però essere disposta dall'Ordine.

Una mancata risposta a compiere questo atto (siamo al cospetto di un atto - assunzione delibera di sospensione ex lege - che rientra tra le funzioni attribuite all'organismo ordinistico) potrebbe essere valutata idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 328 del Codice penale.

Ringraziando per l'attenzione, e rinviando alla consultazione delle comunicazioni già diramate in argomento, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente FNOVI  
(Dott. Gaetano Penocchio)

